

ñ. 3416/90 per quanto riguarda le aliquote dell'aiuto al consumo applicabile in Spagna ed in Portogallo allineandola su quella dell'aiuto applicabile nella Comunità a dieci;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altra, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che la situazione del mercato dell'olio d'oliva permette di proseguire il riaggiustamento dell'aiuto al consumo e dell'aiuto alla produzione iniziato nel corso della campagna di commercializzazione 1991/1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva è fissato come segue:

- a) prezzo indicativo alla produzione: 321,16 ecu/100 kg;  
b) prezzo d'intervento: 196,84 ecu/100 kg.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 grammi per 100 grammi.

#### Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di mercato dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- a) prezzo rappresentativo di mercato: 192,05 ecu/100 kg  
b) prezzo di entrata: 188,63 ecu/100 kg

#### Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

- a) aiuto alla produzione:  
— per la Spagna e il Portogallo: 66,65 ecu/100 kg  
— per la Comunità dei dieci: 89,11 ecu/100 kg

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:

- per la Spagna e il Portogallo: 73,51 ecu/100 kg  
— per la Comunità dei dieci: 96,88 ecu/100 kg

#### Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, l'1,5 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori.

2. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata all'1,1 %.

#### Articolo 5

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3416/90 l'importo dell'aiuto al consumo applicabile in Spagna ed in Portogallo per la campagna di commercializzazione 1993/1994 è fissato allo stesso livello che per la Comunità a dieci.

#### Articolo 6

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 2 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata allo 0,5 %.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH